

N. 00779/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2014, proposto da:

Alfonso Bordin, Mirco Bordin, Silvana Lorenzin, rappresentati e difesi
dall'avv. Thomas Stragliotto, con domicilio eletto presso Alessandro De
Vittor in Venezia-Mestre, via Gazzera Alta, 116/A;

contro

Comune di Vigonovo in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

- dell'atto prot. n. 3028 del 4.3.2014 a firma del Responsabile dell'Area
Edilizia Privata e Urbanistica (nonché dell'Istruttore Tecnico e
dell'Istruttore di Polizia Locale) del Comune di Vigonovo, notificato in
data 6.03.2014, avente ad oggetto "Accertamento dello stato dei luoghi,
relazione di sopralluogo nella proprietà del sig. Bordin Alfonso, in via

Cadiceto n. 22 a Vigonovo - Ve", nonché di ogni atto ivi espressamente richiamato e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

- del provvedimento prot. n. 3026 del 4.03.2014 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Vigonovo, notificato in data 6.03.2014 di rigetto della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e applicazione della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. n. 13/2011;
- della comunicazione prot. n. 3027 del 4.03.2014 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Vigonovo, notificato in data 6.03.2014, avente ad oggetto "Risposta alla comunicazione presentata in data 16/01/2014 prot. 0000583";
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso si rivolge contro l'atto di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione numero 40/2013 e contro il provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria.

Prima della scadenza del termine per ottemperare all'ordinanza di demolizione numero 40 del 29 luglio 2013, parte ricorrente ha infatti

presentato, in data 16/10/2013, domanda di sanatoria, che l'amministrazione respinge con l'atto anch'esso in questa sede impugnato.

Entrambi gli atti sopraccitati recano la data del 28 febbraio 2014 e il sopralluogo che ha dato origine all'accertamento di inottemperanza risulta essere stato effettuato in data 6 dicembre 2003.

Il ricorso è palesemente fondato; per quanto riguarda l'accertamento di inottemperanza basta considerare che, come dedotto con il primo motivo di gravame, tale atto manca del presupposto fondamentale, vale a dire una efficace ordinanza di demolizione da ottemperare perché, come chiarito da una costante e ripetuta giurisprudenza, la proposizione di domanda di sanatoria entro i termini previsti per l'ottemperanza priva di qualsiasi efficacia l'ordinanza di demolizione, che quindi dovrà essere, se del caso, nuovamente adottata dopo la negativa conclusione del procedimento di sanatoria. Per quanto riguarda il diniego di sanatoria si riscontra l'evidente fondatezza del vizio di eccesso di potere, sia perché la motivazione non permette di comprendere le ragioni per cui non sono state ritenute accoglibili le osservazioni dei ricorrenti, sia perché il richiamo alla previa notificazione dell'ordinanza di demolizione viene fatto in maniera talmente oscura e perplessa da non permettere al collegio di escludere che anche la ritenuta preesistenza di tale ordinanza (che invece, per quanto già chiarito, doveva ritenersi al momento non più efficace) abbia influito sulla decisione di diniego.

Per quanto sopra il ricorso è fondato deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate tra le parti tranne per il contributo unificato va posto a carico del comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Vigonovo a rifondere a parte ricorrente l'importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)